

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

(artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
- d. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.

NOTE:

Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:

- a. l'esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell'elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- b. l'esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l'attività professionale svolta.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda "conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia";

Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive.

Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.

Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.